



COMUNE DI MAROSTICA

VIA TEMPESTA, 17 - 36063 MAROSTICA (VICENZA)

Codice Fiscale 82000830248

Sito internet www.comune.marostica.vi.it

Posta elettronica certificata marostica.vi@cert.ip-veneto.net

AREA: - AREA 3 LAVORI PUBBLICI

UFFICIO: - Ufficio Manutenzioni

N. 1 di Reg.

Marostica, 12/01/2021

ORDINANZA

Oggetto : TEMPORANEO INTERDIZIONE AL TRANSITO, ANCHE PEDONALE, TRATTO PISTA CICLABILE SUL TORRENTE LONGHELLA INDIVIDUATA TRA VIA MONTELLO E VIA DANTE ALIGHIERI DAL GIORNO 13/01/2020 AL GIORNO 20/01/2020

il Capo Area

Vista la necessità da parte del Consorzio di Bonifica Brenta di effettuare un intervento di esbosco, abbattimento e bonifica lungo un tratto del torrente Longhella ricadente nel comune di Marostica, comunicato con nota prot. 474 del 12/01/2020;.

Considerato quanto sopra e la conseguente necessità di consentire al personale e ai mezzi del consorzio di lavorare in sicurezza;

Ritenuto, per motivi precauzionali, al fine di garantire la pubblica incolumità e sicurezza, la chiusura totale e la completa interdizione al transito del tratto di pista ciclopedonale posta sulla sommità arginale della sponda sinistra del torrente Longhella nel tratto compreso tra via Montello e via Dante Alighieri in comune di Marostica nel periodo compreso tra mercoledì 13 gennaio 2021 e fino a mercoledì 20 gennaio 2021 compreso, ad esclusione degli addetti ai lavori;.

Visti gli artt. 5, comma 3, 6 e 7 del vigente Codice della Strada (D.Lgs.vo n. 285 del 30.04.1992) ed il relativo Regolamento d'esecuzione ed attuazione (D.P.R. n. 495 del 16.12.1992);

Visto l'art. 107 del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267.

ORDINA

la completa interdizione al transito del tratto di pista ciclopedonale posta sulla sommità arginale della sponda sinistra del torrente Longhella nel tratto compreso tra via Montello e via Dante Alighieri in comune di Marostica nel periodo compreso **tra mercoledì 13 gennaio 2021 e fino a mercoledì 20 gennaio 2021** compreso, ad esclusione degli addetti ai lavori;..

DISPONE

che l'ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, nonché mediante la posa di adeguata segnaletica stradale temporanea di imposizione e deviazione come prevista dal C.d.S. e dal D.M. 10 luglio 2002, preventivamente concordata con la Polizia Locale da parte della ditta incaricata dei lavori.

Che appena le condizioni esecutive lo rendano possibile, anche prima della ultimazione dei lavori, sia consentito il transito nella zona operativa con le limitazioni che saranno ritenute più opportune al fine di garantire la massima sicurezza e la pubblica incolumità.

La decadenza del provvedimento al venire meno delle condizioni che ne hanno determinato l'emissione e con la rimozione definitiva della segnaletica stradale che la pubblicizzava.

Una adeguata vigilanza sulla corretta applicazione e rispetto dell'ordinanza da parte dei Funzionari, Ufficiali ed Agenti incaricati, ai sensi dell'art. 12 del C.d.S., dell'espletamento dei servizi di Polizia Stradale applicando in caso di inadempienza le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

A V V E R T E

Ai sensi dell'art. 3, 4° comma della Legge 241/90 chiunque vi abbia interesse, in applicazione della L. 1034/1971, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione potrà ricorrere contro la presente ordinanza al Tar Veneto per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge; in alternativa può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1974, n. 1199.

Sempre nel termine di 60 giorni, a norma dell'art. 37 comma 3° del D. Lgs.vo 30 aprile 1992 n. 285, relativamente all'apposizione della segnaletica ed alla natura dei segnali utilizzati avverso la suddetta ordinanza è ammesso ricorso con le formalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/1992, "Regolamento d'esecuzione ed attuazione del Codice della Strada", al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

il Capo Area
Diego Tollardo / INFOCERT SPA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente e rintracciabile negli archivi informatici dell'Ente.